

STUDI DI SETTORE

Le regole per l'accertamento

a cura di Gianfranco Antico

L'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008 ha previsto una "*revisione congiunturale speciale*" degli studi di settore, al fine tenere conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato nel corso del periodo d'imposta 2008 sulla singola attività interessata dall'applicazione degli studi stessi, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. In attuazione di tale disposizione e per sterilizzare gli effetti causati dalla crisi sui contribuenti cui si applicano gli studi, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 ha introdotto quattro tipologie di correttivi, le cui specifiche modalità applicative sono dettagliate nella nota tecnica e metodologica allegata al citato decreto, e oggetto di particolare e attento esame da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009¹.

Sulla base delle analisi svolte su una serie di fonti informative sono stati, infatti, realizzati specifici interventi, idonei a produrre effetti nei diversi settori economici, con riferimento ai singoli modelli organizzativi, alle specifiche situazioni individuali, e alla localizzazione territoriale, rispondendo così all'esigenza di tenere in debita considerazione il sensibile incremento dei costi delle materie prime e del costo del carburante, la rigidità di alcuni fattori impiegati nel processo produttivo che, per loro natura, non sono suscettibili di subire modificazioni nel breve periodo (personale impiegato, beni strumentali, ecc.), la presenza di consistenze di magazzino tendenzialmente più alte del normale, il verificarsi di andamenti congiunturali negativi, nonché le contrazioni dei margini e delle redditività che si sono registrati nelle diverse attività economiche.

E quindi, proprio per assolvere alle prescrizioni normative di cui all'art. 8, del D.L. n. 185 del 2008 sono stati, pertanto, definiti i seguenti correttivi:

¹ Sul punto specifico cfr. G. Antico, *Parametri: strumento di selezione ma anche di accertamento. La circolare n. 29/E del 18 giugno 2009*, in www.ilcommercialistatelematico.it

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

1. relativi al costo delle materie prime, al costo del carburante, al credito d'imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria;
2. congiunturali di settore legati alla c.d. "riduzione dei margini di redditività";
3. congiunturali individuali collegati alla c.d. "contrazione dei ricavi";
4. relativi all'analisi della normalità economica.

I correttivi intervengono "a cascata", cioè attraverso un meccanismo che prevede l'applicazione prima dei correttivi di cui al punto 4 e, successivamente, dei correttivi di cui ai punti 1, 2 e 3.

Come rilevato dalla circolare n. 29/2009, " i correttivi di cui ai primi tre punti intervengono sui risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, determinati sulla base della tradizionale analisi di congruità e di eventuali correttivi non riferibili alla crisi economica (già presenti nei singoli studi in vigore o approvati con il decreto 23 dicembre 2008), nonché dell'analisi di normalità economica modificata in funzione dell'applicazione del correttivo di cui al punto 4".

Tutti i correttivi previsti sono automatici, in quanto vengono applicati, verificate le specifiche condizioni previste, direttamente sulla base delle informazioni richieste ai singoli contribuenti negli appositi campi del quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, del modello studi allegato ad UNICO 2009.

Condizione necessaria per accedere ai correttivi di cui ai punti 1, 2 e 3, è la non congruità del singolo contribuente rispetto ai risultati degli studi di settore.

Per accedere al correttivo relativo all'analisi della normalità economica (punto 4) è, invece, necessario che si verifichi una riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d'imposta 2008. Analoga condizione si applica anche al correttivo di cui al punto 3.

L'applicazione dei correttivi "crisi", non necessita pertanto della condizione di normalità economica, prevista per i correttivi già presenti negli studi approvati il 23 dicembre 2008 e negli studi entrati in vigore nei periodi d'imposta precedenti.

Alla luce di queste nuove indicazioni, in questo nostro intervento puntiamo l'attenzione sulle regole per l'accertamento, oggetto di più rivisitazioni da parte del Legislatore.

Le regole per l'accertamento

Secondo lo schema tracciato dall'art. 10 della legge n. 146/1998, gli studi di settore, nell'atto normativo previgente, trovavano applicazione:

- a) per le imprese in regime di contabilità semplificata, in maniera automatica, anche se lo scostamento dagli studi di settore si verificava per un solo periodo d'imposta;
- b) per le imprese in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni, qualora i ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore risultino superiori a quelli dichiarati in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare;
- c) per le imprese o per gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria per obbligo di legge, qualora sia constatata la inattendibilità della contabilità medesima, in relazione ai criteri stabiliti con D.P.R. n. 570/1996.

La Finanziaria 2005 (L. 311/2004, commi da 399 a 401 e da 408 a 411 dell'art. 1) ha previsto che nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per obbligo di legge, si applicano le medesime modalità di accertamento già previste per quelle in ordinaria per opzione e per gli esercenti arti e professioni: l'accertamento in base agli studi di settore può essere effettuato quando in almeno in due periodi di imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore a quelli dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. Inoltre, è previsto che gli studi di settore si applicano in ogni caso - a prescindere della regola del 2 su tre - nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione:

- ❖ quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- ❖ quando dal verbale di ispezione risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il D.P.R. n. 570/1996.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge Finanziaria per il 2005, le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Tabella di sintesi

REGOLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FINO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2003		
Regime contabile	Norma di riferimento	Modalità di accertamento
Imprese in contabilità semplificata	Art. 10, comma 1, L. n.146/1998	Presenza di non congruità dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi puntuali di Gerico
Imprese in contabilità ordinaria, anche per opzione e professionisti	Art. 10, comma 2 e 3, della L. n. 146/1998	Presenza per due periodi d'imposta su tre consecutivi di ricavi non congrui rispetto ai ricavi puntuali di Gerico, e nei casi in cui sia stata preventivamente constatata l'inattendibilità della contabilità ex D.P.R. n. 570/1996
Imprese in contabilità ordinaria per obbligo	Art. 10, comma 3, della L. n.146/1998	Accertabili solo se viene riscontrata l'inattendibilità della contabilità ex D.P.R. n. 570/1996

REGOLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2004		
Regime contabile	Norma di riferimento	Modalità di accertamento
Imprese in contabilità semplificata	Art. 10, comma 1, L. n.146/1998	Presenza di non congruità dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi puntuali di Gerico
Imprese in contabilità ordinaria per opzione o per obbligo	Art. 10, comma 2 e 3, della L. n. 146/1998	Presenza per due periodi d'imposta su tre consecutivi di ricavi non congrui rispetto ai ricavi puntuali di Gerico, ovvero quando emergano situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale individuati con apposito provvedimento, ovvero quando viene riscontrata l'inattendibilità della contabilità ex D.P.R. n. 570/1996
Professionisti	Art. 1, comma 409, legge n. 311/2004	Presenza per due periodi d'imposta su tre consecutivi di ricavi non congrui rispetto ai ricavi puntuali di Gerico, ovvero, se in contabilità ordinaria, quando viene riscontrata l'inattendibilità della contabilità ex D.P.R. n. 570/1996

Successivamente, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 223/2006, conv. con modif. nella legge n. 248/06, ha *riscritto* l'art. 10 della legge n. 8 maggio 1998 n. 146, con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223/2006 (quindi per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, anche con riferimento al periodo di imposta 2005 ²). In pratica, con questa norma, mediante la soppressione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146, si prevede che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.

REGOLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DALL'ANNO D'IMPOSTA 2005		
Regime contabile	Norma di riferimento	Modalità di accertamento
Imprese in contabilità ordinaria (per opzione od obbligo) e semplificata, e professionisti	Art. 10, L. n.146/1998	Presenza di non congruità dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi puntuali di Gerico anche per un solo anno

La Finanziaria 2007 – legge n. 296/2006 - ha modificato ancora una volta le regole, e che per certi versi hanno cambiato il volto agli studi di settore, anche rispetto al disegno di legge³, incidendo sull'art. 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, norma attuativa degli accertamenti mediante studi di settore.

Per effetto della modifica, gli accertamenti basati sugli studi di settore saranno effettuati nei confronti dei contribuenti non più con le modalità stabilite dallo stesso art. 10 della legge n. 148/1998, ma "*qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi*".

² Per un esame delle novità cfr. G. Antico, *D.L. n. 223/2006: studi di settore. Le modalità di accertamento*, in "il fisco" n. 31/2006, pag. 4819; C.Buccico, *Studi di settore: riforma non del tutto definitiva*, in " il fisco", n.39/2006, pag. 6051.

³ Per l'esame del provvedimento cfr. G. Antico, *Disegno di legge Finanziaria 2007. Studi di settore: cambiano ancora una volta le regole*, in "il fisco" n. 40/2006, pag. 6186 e G.Antico, *Finanziaria 2007: studi di settore. Lo scostamento fra ricavi/compensi dichiarati e accertabili. Limiti alla potestà di accertamento. Le modifiche anno per anno*, in "il fisco" n. 1/ 2007, pag. 88.

Inoltre, all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è stato inserito il comma 4-bis, in forza del quale “ *le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'art.32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146⁴ hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10⁵ che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Sul punto la circolare n. 31/2007⁶ richiama quanto già chiarito precedentemente con il documento di prassi n. 11/E del 16 febbraio 2007: “*la previsione del limite dei 50 mila euro e del 40 per cento dei ricavi*

⁴ Norme che investono le cause di esclusione e i limiti quantitativi alla rettifiche.

⁵ Norma che riguarda la causa di esclusione per coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta.

⁶ Cfr. G. Antico, *Studi di settore: la centralità del contraddittorio messa in luce dalla circolare n. 31/E del 22 maggio 2007*, in “ *il fisco*”, n. 23/2007, pag. 3346

o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva”.

Inoltre, la preclusione accertativa non trova applicazione per i contribuenti nei cui confronti sussistono le condizioni per l'irrogazione di sanzioni per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, previste dall'art.1, comma 2-bis, e dall'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/97, nonché dall'art. 32, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 446/97.

Da ultimo, l'art. 27, comma 4 del D.L. n. 185/2008, ha aggiunto, dopo l'art. 10-bis, della L. 8.5.1998, n. 146, l'art. 10-ter, ove viene previsto che per gli inviti a comparire da studi di settore, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, qualora il contribuente presti adesione integrale ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/97, gli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, ed art. 54, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/72), non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 €, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.

Il legislatore, quindi, lega il beneficio alla preventiva adesione integrale all'invito a comparire, appena introdotto sempre dall'art. 27, del D.L. n. 185/2008 che - nell'ambito dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/97 -, ha previsto il comma 1-bis, con il quale il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito a comparire mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione (a partire dagli inviti emessi dagli uffici dal 1.1.2009).

In presenza dell'adesione così formulata la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 2, comma 5, del D.lgs. n. 218/97 è ridotta alla metà (1/8, invece di 1/4). Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, senza prestazione però delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme, a norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/73. Lo strumento non si applica agli inviti preceduti da processi verbali di constatazione definibili ai sensi del successivo art. 5-bis (adesione su pvc.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

di cui all'art. 83, comma 18, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008), per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione di accertamenti parziali.

L'utilizzo retroattivo degli studi evoluti e di quelli "integrati" in fase accertativa

In questo contesto normativo occorre tenere conto, peraltro, del differente stato di definizione dello studio di settore, che produce effetti diversi ai fini dell'attività di accertamento, come rilevato opportunamente in sede dottrina⁷.

Stato dello studio	Accertamento	Dichiarazione
Definitivi a regime	Utilizzabili per l'accertamento secondo le regole viste sopra	In caso di adeguamento in sede di dichiarazione per oltre il 10% delle risultanze contabili, vi è la maggiorazione del 3%
Nuova approvazione	Utilizzabili per l'accertamento secondo le regole viste sopra	In caso di adeguamento in sede di dichiarazione per oltre il 10% delle risultanze contabili, non è dovuta la maggiorazione del 3%
Revisionati o evoluti	Utilizzabili per l'accertamento secondo le regole viste sopra	In caso di adeguamento in sede di dichiarazione per oltre il 10% delle risultanze contabili, non è dovuta la maggiorazione del 3%
Monitorati	Utilizzabili per le liste selettive ma non per l'accertamento	In caso di adeguamento in sede di dichiarazione per oltre il 10% delle risultanze contabili, vi è la maggiorazione del 3%
Sperimentali	Utilizzabili per le liste selettive ma non per l'accertamento	In caso di adeguamento in sede di dichiarazione per oltre il 10% delle risultanze contabili, vi è la maggiorazione del 3%

Sul punto specifico, la circolare n. 29/2009 precisa che “ *gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d'imposta precedenti quello della loro entrata in vigore*”.

⁷ RANOCCHI- VALCARENGHI, *Studi con trappola-retroattività*, in “ *Il Sole24ore*”, edizione del 23 aprile 2007.

Ciò in linea con il consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria: infatti, già nel paragrafo 2.1 della circolare n. 23/E del 22 giugno 2006 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che *"...in sede di contraddittorio, l'Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l'Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto..."*

In ordine alle risultanze dell'applicazione dell'analisi di congruità e dell'analisi di normalità economica fondata sugli indicatori di cui all'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, la circolare n. 29/E richiama le indicazioni fornite con il precedente documento di prassi - la n. 38/E del 12 giugno 2007. In particolare in detta sede era stato evidenziato che *"nel triennio 2007-2009 tutti gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006 saranno sottoposti gradualmente a revisione... Pertanto, gli Uffici dovranno sempre valutare, nella fase del contraddittorio, i risultati derivanti dalla applicazione degli studi revisionati anche sulla base dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998 e, ove più favorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli ottenibili con l'applicazione degli studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il decreto del 20 marzo 2007"*.

Le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con i decreti del 23 dicembre 2008 potranno pertanto essere utilizzate, oltre che per i periodi d'imposta 2008 e seguenti, anche per quelli precedenti al 2008, ove richiesto dal contribuente.

Tale possibilità di utilizzo retroattivo è tuttavia esclusa - cfr. C.M. n. 29/2009 - per le risultanze che derivino dagli stessi studi in parola, così come successivamente integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 19 maggio 2009, in quanto in tal caso le risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2008 non applicabili con riguardo ad annualità precedenti.

Analoga conclusione vale per tutti i restanti studi, non in evoluzione per il 2008, per i quali pure operano i correttivi introdotti dal decreto 19 maggio 2009.

Anche per tali studi è infatti da escludere che le risultanze della loro applicazione con riguardo al periodo d'imposta 2008, le quali tengono conto degli effetti della crisi mediante gli interventi correttivi, possano avere alcun valore retroattivo.

In pratica le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al decreto 19 maggio 2009 trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2008.

Gianfranco Antico
20 Luglio 2009